

GAL ELIMOS

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
Bando pubblicato nel sito www.galelimos.it il 12/03/2020 - SOTTOMISURA 6.4.C “Interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extra – agricole – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” – SERVIZI TURISTICI

ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI

BENEFICIARIO	CUAA	N. DOMANDA	MOTIVAZIONE
Giacchino Tobia	TBOGCH75M10B385L	34250310926	<p>Il progetto <u>non risulta ammissibile</u> in quanto totalizza un punteggio inferiore (15,5) a quello minimo richiesto (30) per l’ammissibilità (cfr. art. 4 “Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità” e art. 10 “Criteri di selezione e priorità” del bando pubblico di riferimento).</p> <p>Il proponente presenta una richiesta di riesame in autotutela - via PEC - in data 11/03/2024, la quale non può essere accolta dalla Commissione poiché pervenuta oltre il termine massimo consentito, come prescritto dal bando all’art. 19 – Formulazione della graduatoria.</p>
Panvini Giulia	PNVGLI84D64G273K	34250312864	<p>L’intervento proposto dall’impresa non rientra tra gli interventi ammissibili a finanziamento poiché, come da bando art. 6 - interventi ammissibili “<i>Ai fini dell’ammissibilità del progetto, il codice ATECO oggetto di investimento deve essere comunicato alla Camera di Commercio prima della presentazione della</i></p>

GAL ELIMOS s.c. a r.l.

91013 Calatafimi Segesta (TP) – Corso Vittorio Emanuele, 78 - Tel. +39 0924 950094, +39 366 3650913
 mail: info@galelimos.it - PEC: galelimos@legalmail.it - www.galelimos.it – C. Fisc. 02412550812

			<p><i>domanda di sostegno>”.</i></p> <p>Il proponente, nel ricorso presentato in data 19/02/2024, fa notare che l’istanza è stata dichiarata definitivamente inammissibile.</p> <p>A riguardo la Commissione, avendo riconosciuto che si è trattato di un mero errore formale, ha pubblicato in data 21/02/2024 un’errata corrige sostituendo la parola “definitivamente” con “provvisoriamente”.</p> <p>Sempre nel ricorso presentato in data 19/02/2024 la proponente, con riguardo al merito della valutazione, afferma che l’azienda è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO 79-90-19 “Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio”. A riguardo, la commissione non contesta l’ammissibilità di questo codice Ateco, che rientra - come afferma la stessa proponente - tra quelli ammissibili da bando, bensì il fatto che sia da domanda di sostegno che da Business Plan presentati si evince la volontà di realizzare un B&B “ Baglio della luna”. Infatti, come da Art. 4 del bando – Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità si ravvisava necessaria “l’iscrizione e la presenza del Codice ATECO oggetto di investimento alla camera di commercio”.</p> <p>La proponente, sia nel business plan che nella risposta prodotta via pec il 30/12/2023 a seguito di nostro soccorso istruttorio inviato con pec Prot. PSR n. 492 del 22.12.2023, afferma che il codice ATECO pertinente all’attività di B&B sarà aggiunto alla CCIAA dopo il completamento delle opere di ristrutturazione edile ed il rilascio dell’agibilità dell’immobile ristrutturato. Senonchè, la mancanza di agibilità è altro motivo ostativo in quanto il bando riporta, sempre all’ art.4, che “La cantierabilità del progetto dovrà essere dimostrata all’atto di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa”.</p> <p>Per entrambi i motivi appena specificati, la commissione ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato e conferma la NON AMMISSIBILITÀ della domanda.</p>
Bonamico Davide	BNMDVD85H24A089Z	34250312310	Il progetto <u>non risulta ammissibile</u> in quanto totalizza un punteggio inferiore (18,5) a quello minimo richiesto (30) per l’ammissibilità (cfr. art. 4 “Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità” e art. 10 “Criteri di selezione e priorità” del bando pubblico di riferimento).
SERVIZI ESPANSIONE IMPRESA S.A.S. DI	02668420819	34250312336	Il progetto <u>non risulta ammissibile</u> poiché il titolo di disponibilità del bene è relativo ad una concessione demaniale che, per D.A. n. 1784 del 30/12/2023

LIPARI GASPARE		<p>dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, scade al 31/12/2024.</p> <p>Nonostante il proponente abbia avanzato richiesta di riesame, mediante pec del 19/02/2024, chiedendo di riammettere l'istanza in graduatoria per errata valutazione della durata della concessione demaniale, e abbia anche trasmesso con pec del 28/02/2024 l'attestazione rilasciata dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana che estende la durata della concessione fino al 31/12/2026, la Commissione di Valutazione conferma la NON AMMISSIBILITÀ dell'istanza - come da verbale unico ammissibilità e valutazione dei punteggi delle istanze del 12/02/2024 - poiché uno dei passi di controllo del VCM caricato al Sian prevede di “verificare sul Fascicolo Aziendale che il beneficiario abbia titolo a disporre degli immobili per tutto il periodo di impegno o atto di proprietà a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno”. Nel caso specifico, sul fascicolo aziendale del proponente si registra il titolo a disporre fino al 30/09/2027.</p>
----------------	--	---

Il Responsabile di Piano

Rocco Lima

Il Legale Rappresentante

Liborio Furco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)